



2026/1018

8.5.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1018 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2026

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 e *Lacticaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 e *Lacticaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 e *Lacticaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio».
- (4) Nel parere del 18 settembre 2025 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 e *Lacticaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l'Autorità ha concluso che il preparato dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e che qualsiasi esposizione attraverso la pelle e le vie respiratorie è considerata rischiosa. L'Autorità non ha tuttavia potuto trarre conclusioni sulla possibilità che il preparato sia irritante per gli occhi. L'Autorità ha inoltre concluso che l'aggiunta del preparato a un livello minimo di 4×10^2 CFU di *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 e $3,2 \times 10^6$ CFU di *Lacticaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la produzione dell'insilato di materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* NBRC 0203 e *Lacticaseibacillus rhamnosus* NBRC 3425 soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato per tutte le specie animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 2025;23(10):e9698, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9698>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio								
1k1803	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 e <i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 e <i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 contenente almeno 5×10^3 CFU di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 e 4×10^2 CFU di <i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425/ml di additivo Forma liquida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 e <i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Identificazione di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203: — metodi di sequenziamento del DNA o reazione a catena della polimerasi (PCR) — CEN/TS 15790. Identificazione di <i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425: — metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) — CEN/TS 17697. Conteggio di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 nell'additivo per mangimi: — metodo della semina per inclusione o dello spatolamento superficiale con utilizzo di agar YGC — EN 15789.	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso non sia utilizzato in combinazione con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l'insilaggio: $4,0 \times 10^2$ CFU di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NBRC 0203 e $3,2 \times 10^6$ CFU di <i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425/kg di materiale vegetale fresco. 3. L'additivo deve essere utilizzato solo con materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare ⁽²⁾. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se	28 maggio 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di materiale fresco			
		Conteggio di <i>Lacticaseibacillus rhamnosus</i> NBRC 3425 nell'additivo per mangimi: — metodo della semina per inclusione o dello spatolamento superficiale con utilizzo di agar MRS — EN 15787.					questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

- (¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
- (²) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).